



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DONNO, CORBETTA, DI GIROLAMO, EVANGELISTA, FEDE, GARRUTI, GAUDIANO, LANNUTTI, LANZI, MAIORINO, MININNO, MOLLAME, Marco PELLEGRINI, PIARULLI, PRESUTTO e TRENTACOSTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2019

Disposizioni in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

ONOREVOLI SENATORI. — La possibilità di ricorrere al personale appartenente alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994). Nelle successive legislature, in diverse occasioni e attraverso specifici provvedimenti legislativi, si è nuovamente disposto l'invio di contingenti di personale militare da affiancare alle forze dell'ordine nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata. Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale include tra i compiti delle Forze armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla « salvaguardia delle libere istituzioni ».

Tutti sappiamo che in molti piccoli comuni del Paese l'entità del personale delle Forze dell'ordine impiegato è determinato in un numero non adeguato rispetto alle specifiche esigenze e, per questo motivo, continuamente e opportunamente, viene invocata dai territori una maggiore presenza dello Stato.

La possibilità di impiego di personale militare appartenente alle Forze armate per specifiche ed eccezionali esigenze di controllo del territorio, di prevenzione della criminalità e altresì dei reati ambientali in determinate aree del Paese si rivelerebbe certamente utile ai piccoli comuni, considerato che la presenza fissa e visibile di Forze di

polizia contribuisce notevolmente a ridurre il tasso di criminalità.

Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di incrementare il controllo già effettuato dalle Forze dell'ordine nei piccoli comuni sulla base del modello « operazione strade sicure », già adottato in grandi città e centri turistici, così da garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali.

La proposta nasce dall'esigenza, costantemente evidenziata dai territori, di incrementare le Forze di polizia ed i carabinieri, spesso costretti a lavorare in numero di personale inadeguato alle esigenze di servizio, mediante il ricorso all'ausilio di personale delle Forze armate. Queste ultime potranno apportare un significativo contributo nel contrasto alla criminalità specialmente nei piccoli centri dell'*hinterland* di grandi città, dove spesso le Forze dell'ordine locali vengono assorbite in operazioni al servizio delle città metropolitane, ovvero a difesa di siti reputati particolarmente sensibili o degradati.

Si intende pertanto, con il presente disegno di legge, composto di due articoli, disporre ai sensi dell'articolo 1, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità e controllo del territorio, l'autorizzazione di un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, da affiancare alle Forze dell'ordine nei comuni sino a 5.000 abitanti.

Detto personale, collocato alle dipendenze del capo di stato maggiore dell'Esercito, viene posto a disposizione dei prefetti delle province, per servizi di vigilanza nonché di perlustrazione e pattuglia, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Il piano, ai sensi del presente disegno di legge, è da autorizzarsi per un periodo mas-

simo di ventiquattro mesi, rinnovabile per una sola volta, per un contingente non superiore a 4.000 unità. Detto valore, tenuto conto del numero dei comuni italiani con popolazione al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti (si tratta di circa 8.270 comuni) ed il numero degli uomini e delle donne delle Forze dell'ordine, polizia e carabinieri (41.000 circa), pare oggi congruo determinarsi nel 10 per cento del personale delle Forze armate, ovvero 4.000 uomini, da assegnare ad ausilio alle Forze dell'ordine. Ci si augura, tuttavia, che in virtù dell'e-

same presso le Commissioni competenti di Camera e Senato, si possa valutare la migliore durata del progetto nonché l'ammontare preferibile del personale delle Forze armate impegnato nel medesimo. Lo stesso piano sarà suscettibile di modifica e perfezionamento in conformità alle indicazioni che perverranno dal Ministeri dell'interno e della difesa.

L'articolo 2, infine, dispone degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Concorso delle Forze armate
nella sicurezza del territorio)*

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità e controllo del territorio, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche per quanto concerne il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, è autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate. Il personale di cui al primo periodo, alle dipendenze del capo di stato maggiore dell'Esercito, è posto a disposizione dei prefetti delle province, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza nonché di perlustrazione e pattuglia, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il piano può essere autorizzato per un periodo di ventiquattro mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 4.000 unità.

2. Il piano di impiego del personale di cui al comma 1 è adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal capo di stato maggiore dell'Esercito, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro della difesa riferisce annualmente in merito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri opera con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. Al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque di ammontare non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

€ 1,00